

Registro Repertorio n. 31 / 23.2. 2013

**ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE MONTANA DI
COMUNI DEL LAGO MAGGIORE TRA I COMUNI DI
CANNOBIO, CAVAGLIO SPOCCIA, CURSOLO ORASSO,
FALMENTA, GHIFFA, GURRO, OGGEBBIO, TRAREGO
VIGGIONA,**

L'anno Duemilatredici (2013), il giorno ventitre (23) del mese di febbraio,
con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge:

TRA

il Comune di **CANNOBIO**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig.
Giandomenico Albertella nato a Cannobio (VB) il 25.8.1958, il quale interviene
ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del
Comune di Cannobio, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio
comunale n. 3 del 28.1.2013, esecutiva;

il Comune di **CAVAGLIO SPOCCIA**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore,
Sig. Dante Marchesini nato a Contarina (RO) il 30.8.1957, il quale interviene
ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del
Comune di Cavaglio Spoccia, autorizzato in forza della deliberazione del
Consiglio comunale n. 2 del 12.2.2013, esecutiva;

il Comune di **CURSOLO ORASSO**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore,
Sig. Alberto Bergamaschi nato a Verano Brianza (MI) il 14.9.1944, il quale
interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale
rappresentante del Comune di Cursolo Orasso, autorizzato in forza della
deliberazione del Consiglio comunale n. 2 dell'8.2.2013, esecutiva;

il Comune di **FALMENTA**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Luigi

Milano nato a Falmenta (VB) il 14.4.1950, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Falmenta, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 15.2.2013, esecutiva;

il Comune di **GHIFFA**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Roberto Suman nato a Premosello Chiovenda (VB) il 20.8.1961, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Ghiffa, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dell'8.2.2013, esecutiva;

il Comune di **GURRO**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Luigi Valter Costantini nato a Pozzonovo (PD) il 9.5.1949, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Gurro, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 2.2.2013, esecutiva;

il Comune di **OGGEBBIO**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig.ra Gisella Polli nata a Verbania il 4.9.1962, la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Oggebbio, autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 25.1.2013, esecutiva;

il Comune di **TRAREGO VIGGIONA**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Renato Fabrizio Agostinelli nato a Milano il 11.4.1953, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Trarego Viggiona, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 29.1.2013, esecutiva;

PREMESSA

I Comuni di Cannobio, Cavaglio Spocchia, Cursolo Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gurro, Oggebbio e Trarego Viggiona, tutti facenti parte della Comunità Montana del Verbano, ente locale recentemente ricostituito con effetto dal 1.1.2010, mediante l'aggregazione di tre preesistenti Comunità Montane, giusta D.P.G.R. n. 87 del 28.8.2009, ed oggi in corso di estinzione in conseguenza ed attraverso il processo di trasformazione in unione montana di Comuni, secondo il procedimento disciplinato dall'art.12 della legge regionale n. 11 del 28.09.2012, intendono continuare e rafforzare il percorso di integrazione associativa in prosecuzione di quanto già attuato nelle precedenti due Comunità Montane della Valle Cannobina e dell'Alto Verbano, oggi aggregate nella Comunità Montana del Verbano.

Tale processo di trasformazione viene concretato perseguendo l'obiettivo di conseguire l'unitarietà di gestione politico amministrativa delle Valli e dei territori montani che si affacciano sulla sponda Piemontese dell'alto Lago Maggiore, avviando col nuovo ente, secondo la più recente disciplina normativa, la forma associativa ritenuta più idonea per garantire nei modi più efficaci, efficienti ed economici. l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali e dei servizi a beneficio specialmente dei comuni con meno di 3.000 abitanti, soggetti agli obblighi e ai vincoli previsti dalla legge dello Stato n. 135 del 7.8.2012, articolo 19 comma 1^a, e ciò mediante la costituzione di una "Unione Montana di Comuni" ai sensi del successivo comma 3^a, con le forme ammesse di esercizio associato, disciplinate nella Regione Piemonte dall'articolo 4^a e, nell'ambito dell'unione montana di Comuni, anche dall'articolo 5^a comma 2^a della legge regionale n. 11/28.9.2012 e s.m.i. (legge regionale n. 14/18.12.2012).

A tal fine, l'ambito territoriale ottimale per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali viene confermato nel territorio degli 8 Comuni aderenti, in conseguenza del verbale in data 12.11.2012, adottato dall'assemblea dei Sindaci della Comunità Montana del Verbano, recepito con le singole deliberazioni adottate da ciascuno degli 8 comuni coinvolti.

In particolare, scopo dell'Unione è anche quello di garantire continuità amministrativa all'esercizio di tutte le funzioni ed attività svolte dalla Comunità Montana del Verbano, specie in relazione alle cosiddette "Funzioni montane", a tal fine subentrando a titolo universale, nei modi e nelle forme previsti dalla legge regionale n. 11/28.9.2012 e s.m.i. di riordino territoriale, sia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, sia nella titolarità di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati alla medesima forma associativa in estinzione, confermando la volontà di consolidare ed implementare, con l'esperienza dell'Unione montana, anche mediante l'utilizzo delle Convenzioni tra Comuni, ai sensi del 2^a comma dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2012, tutte le forme di gestione associata in atto, sia tra i Comuni di Cannobio, Cavaglio Spocchia, Cursolo Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gurro, Oggebbio e Trarego Viggiona, sia strumentali, tra essi e gli altri soggetti pubblici e privati.

Per queste motivazioni, i comuni di Cannobio, Cavaglio Spocchia, Cursolo Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gurro, Oggebbio e Trarego Viggiona, con conformi deliberazioni consiliari, hanno approvato la costituzione dell'Unione montana di Comuni, da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 7^a della legge regionale n. 11/28.9.2012, attribuendo la denominazione di "Unione del Lago Maggiore".

Tutto ciò presupposto, premesso e motivato:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Le premesse tra gli 8 Comuni sottoscrittori del presente atto costitutivo sono fondamentale presupposto e costituiscono patto.
2. Tra i Comuni di Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gurro, Oggebbio e Trarego Viggiona, come sopra rappresentati, con il presente atto è costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, ed in particolare comma 7^a della legge regionale n. 11 del 28.09.2012, l'Unione Montana di Comuni, che comprende in ordine alfabetico, gli 8 comuni di: Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gurro, Oggebbio e Trarego Viggiona.
3. All'Unione Montana di Comuni viene attribuita la denominazione di "Unione del Lago Maggiore".
4. L'Unione del Lago Maggiore, quale unione montana, è un ente locale con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di potestà statutaria e regolamentare ai sensi dell'articolo 4 comma 2° e comma 3° della legge regionale n. 11/28.9.2012 e dell'art. 32 del D. Lgs n. 267/18.8.2000 e smi.
5. L'Unione del Lago Maggiore ha sede legale nel territorio del comune di Cannobio, con sedi distaccate a Susello di Ghiffa e Lunecco di Cavaglio Spoccia e può altresì articolare uffici periferici anche nel territorio degli altri 7 Comuni aderenti, ai fini del decentramento amministrativo e del miglior servizio ai cittadini attraverso "sportelli" aperti sul territorio.
6. L'Unione del Lago Maggiore è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente e in via prioritaria, ovvero anche per coordinarne l'esercizio associato, attraverso gli strumenti previsti dalla legge regionale

- n. 11/28.9.2012, una pluralità di funzioni fondamentali e servizi di competenza dei Comuni aderenti, ai sensi dell'art. 4 comma 1° della legge regionale n. 11/28.9.2012, accanto alle altre funzioni cosiddette "montane" sino ad oggi esercitate dalle preesistenti Comunità Montane (della Valle Cannobina e dell'Alto Verbano), e attualmente dalla Comunità Montana del Verbano, in corso di scioglimento (liquidazione ed estinzione), altresì operando in qualità di agenzia di sviluppo dei territori montani, secondo le modalità appositamente ed opportunamente specificate nello Statuto dell'ente, sviluppato in numero 38 articoli, che si allega al presente atto costitutivo per farne parte integrante e sostanziale.
7. L'Unione del Lago Maggiore subentra a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, derivanti dalla Comunità Montana del Verbano, alla conclusione della procedura di liquidazione disciplinata dall'art. 15 della legge regionale n. 11/28.9.2012, ed in conseguenza dell'esito dei relativi Decreti Commissariali previsti in particolare dal comma 7 del predetto articolo 15, per la parte che compete ai citati comuni di Cannobio, Cavaglio Spocchia, Cursolo Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gurro, Oggebbio e Trarego Viggiona.
 8. L'Unione del Lago Maggiore, quale unione montana di comuni, esercita altresì le funzioni statali e regionali di valorizzazione, promozione, tutela e salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 comma 2^a della Costituzione, operando in qualità di agenzia di sviluppo della montagna, ai sensi del 1^a comma dell'art. 13 della legge regionale n. 11/28.9.2012.
 9. L'Unione del Lago Maggiore esercita anche le funzioni attribuite ai comuni facenti parte della comunità montana preesistente, relative alle politiche di

sviluppo economico e del sistema di servizi, da esercitare obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del 2^a comma dell'art. 13 della legge regionale n. 11/28.9.2012.

10. L'Unione del Lago Maggiore esercita infine le cosiddette funzioni montane attribuite ai Comuni e da gestirsi in forma associata ai sensi del 3^a comma dell'art. 13 della legge regionale n. 11/28.9.2012, e precisamente:

- a) le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
- b) le funzioni ed i servizi propri dei comuni ad essi attribuiti per delega;
- c) le funzioni già attribuite alle comunità montane preesistenti e conferite ai comuni ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 11/28.9.2012

11. L'Unione del Lago Maggiore, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi. E' compito dell'Unione proseguire nella progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, anche continuando il progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali già iniziato e consolidato mediante lo strumento associativo della Comunità Montana del Verbano in corso di scioglimento.

12. I principi fondamentali dell'Unione, gli organi di governo e la loro disciplina, quella delle funzioni e dei servizi associati, i principi dell'organizzazione amministrativa, i rapporti tra Unione e Comuni aderenti, la finanza dell'Unione, gli strumenti di attuazione dei fini istituzionali, gli istituti di partecipazione, sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione, articolato in numero 38 articoli,

13. L'Unione del Lago Maggiore è costituita a tempo determinato con durata di 10 anni a decorrere (convenzionalmente) dal 1.1.2013. I Comuni aderenti possono modificare il presente atto costitutivo con le modalità fissate per l'adozione e la modifica dello Statuto del Comune, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge ed in particolare dal Decreto Legislativo n. 267/18.8.2000 e smi all'art. 6.
14. Le funzioni fondamentali direttamente attribuite all'Unione da parte di tutti gli 8 Comuni aderenti, già riportate nell'allegato allo Statuto, previsto dal comma 3^a dell'art. 4, sono tre, come precisamente riepilogate di seguito con denominazione sintetica: (lett. b), "catasto" (lett. c), "protezione civile" (lett. e), "sistema socio-assistenziale" (lett. g). (Allegato 1 allo Statuto).
15. Con il provvedimento consiliare di adesione all'Unione i 5 Comuni di Cannobio, Cavaglio Spocchia, Cursolo Orasso, Falmenta e Gurro hanno già deliberato anche il conferimento della "funzione in materia di Servizi Scolastici" (lett. h), mentre i 4 Comuni di Cavaglio Spocchia, Cursolo Orasso, Falmenta e Gurro hanno già deliberato anche il conferimento di altre tre funzioni in materia di "organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale" (lett. b) "Pianificazione urbanistica" (lett. d) e di "Rifiuti" (lett. f). Tali funzioni relativamente ai menzionati Comuni conferenti, saranno riportate nell'allegato allo Statuto, richiamato al precedente punto 14. (Allegato 2 allo Statuto).
16. Gli Organi d'amministrazione dell'Unione, la composizione dei quali e il relativo funzionamento sono definiti e disciplinati dallo Statuto, sono:
- ◆ Il Consiglio
 - ◆ La Giunta

♦ Il Presidente

17. Il Consiglio dell'Unione è composto da 8 membri, e si insedia ed agisce secondo le procedure e la disciplina tutte fissate dal capo II° "Organi di Governo" dello Statuto, come in particolare disciplinato dagli articoli dal 5 al n. 18, che trattano anche della nomina, delle competenze, dei poteri e delle responsabilità del Presidente, della Giunta e del Consiglio .
18. Si conviene che il Sindaco del Comune di Cannobio coordini le operazioni previste e disciplinate nello Statuto per l'insediamento del Consiglio.
19. Per quanto non contemplato nel presente atto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di enti locali ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267/18.8.2000 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 32 "Unione di Comuni", ed alla citata legge regionale n. 11/28.9.2012 e s.m.i, nonché a quanto specificatamente previsto dai 38 articoli dello Statuto dell'Unione del Lago Maggiore, più volte richiamato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ghiffa li 23 febbraio 2013

Il Sindaco del Comune di Cannobio, Giandomenico Albertella

Il Sindaco del Comune di Cavaglio Spocchia, Dante Marchesini

Il Sindaco del Comune di Cursolo Orasso, Alberto Bergamaschi

Il Sindaco del Comune di Falmenta, Luigi Milani

Il Sindaco del Comune di Ghiffa, Roberto Suman

Il Sindaco del Comune di Gurro, Luigi Valter Costantini

Il Sindaco del Comune di Oggebbio, Gisella Polli

Il Sindaco del Comune di Trarego Viggiona, Renato Fabrizio Agostinelli

**"Allegato 1" allo STATUTO
dell'Unione del Lago Maggiore
(articolo 4, comma 3[^])**

Funzioni e Servizi conferiti dagli 8 Comuni

(art. 1, comma 14[^])

- 1) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente (Legge n. 135/7.8.2012 art. 19 comma 1[^], lett. a) voce c) delle funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma lett. p) della Costituzione.
- 2) Attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi (Legge n. 135/7.8.2012 art. 19 comma 1[^], lett. a) voce e) delle funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma lett. p) della Costituzione.
- 3) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma della Costituzione (Legge n. 135/7.8.2012 art. 19 comma 1[^], lett. a) voce g) delle funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma lett. p) della Costituzione.





Ghiffa 23.2.2013

Lipelle Pelli
Antonio...

Antonio...

Antonio...

Antonio...



**"Allegato 2" allo STATUTO
dell'Unione del Lago Maggiore
(articolo 4, comma 3[^])**

Altre Funzioni e Servizi conferiti dai Comuni

A) Cannobio, Cavaglio Spocchia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro. (5 Comuni)

1) Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici
(Legge n. 135/7.8.2012 art. 19 comma 1[^], lett. a) voce h) delle funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma lett. p) della Costituzione

Ghiffa 23.2.2013

Antonio Vignoli

March Danti



[Signature]



B) Cavaglio Spocchia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro (4 Comuni):

1) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale
(Legge n. 135/7.8.2012 art. 19 comma 1[^], lett. a) voce b) delle funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma lett. p) della Costituzione.

2) La pianificazione urbanistica ed edilizia in ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale
(Legge n. 135/7.8.2012 art. 19 comma 1[^], lett. a) voce d) delle funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma lett. p) della Costituzione.

3) L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi,
(Legge n. 135/7.8.2012 art. 19 comma 1[^], lett. a) voce f) delle funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma lett. p) della Costituzione.

Ghiffa 23.2.2013


Antonio Vignoli



March Danti

[Signature]





COMUNITÀ MONTANA del VERBANO

Sede legale e amministrativa:

- Via Per Unchio, 13 - 28814 CAMBIASCA (VB)

C.F. e P.I. 02218500037 - Tel.: 0323.552207 - Fax: 0323.552163

Sito web: www.cmverbano.net - e-mail: protocollo@cmverbano.net - P.E.C.: protocollo@pec.cmverbano.net

Sedi decentrate:

- Via Provinciale - Lunecco - 28825 CAVAGLIO-SPOCCIA (VB) Tel.: 0323.77388 - Fax: 0323.77442 -

- Corso Risorgimento 22 - Susello - 28823 GHIFFA (VB) Tel.: 0323.401177 - Fax: 0323.581525 -

Arizzano, Aurano, Bee, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cavaglio Spoccia, Cossogno, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro, Ghiffa, Intragna, Miazzina, Oggebbio, Premeno, San Bernardino Verbano, Trarego Viggiona, Vignone.

Ghiffa, sabato 23 febbraio 2013

ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE MONTANA DI COMUNI DEL LAGO MAGGIORE TRA I COMUNI DI CANNOBIO, CAVAGLIO SPOCCIA, CURSOLO ORASSO, FALMENTA, GHIFFA, GURRO, OGGEBBIO, TRAREGO VIGGIONA,

AUTENTICA DI FIRME

Il sottoscritto dottor Mauro Branca, in qualità di Direttore Segretario Generale della Comunità Montana del Verbano, ente dal quale promana e si istituisce questa unione montana di comuni, secondo il procedimento dell'articolo 12 della legge regionale n. 11/28.9.2012, con l'assistenza di due testimoni nelle persone come identificati a margine della loro firma, certifica che i Signori sopra generalizzati, a me personalmente tutti noti, hanno apposto di loro mano le sopra estese sottoscrizioni sullo Statuto, sull'Atto Costitutivo e sugli allegati, in mia presenza.

Come richiesto, gli atti summenzionati saranno annotati sul Registro di Repertorio della Comunità Montana del Verbano.

Ghiffa 23 febbraio 2013

dottor Mauro Branca



I due testimoni:

1°

Ermanno Mazza
(Assessore Comunità Montana del Verbano)

2°

Marielena Ferreri
(Funzionario Comunità Montana del Verbano)